

IPOTESI DI ACCORDO

In data 13 gennaio 2010,

tra

la RAI - Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma

e

l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, assistita dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso:

- che l'accordo integrativo Rai/Usigrai e' scaduto il 30 giugno 2006;
- che le Parti hanno atteso, prima di avviare la trattativa sull'accordo integrativo aziendale, la definizione da parte della Federazione Italiana Editori Giornali e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dell'accordo di rinnovo del CNLG, sottoscritto il 27 marzo 2009 e ratificato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009;
- che, con accordo del 23 giugno 2009, la Rai, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell'Usigrai, hanno concordato l'estensione alla Rai dell'Accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico;
- che la Rai e l'Usigrai hanno convenuto, in pari data, le modalità di applicazione alla Rai di taluni aspetti normativi del predetto accordo in considerazione della specificita' del giornalismo radiotelevisivo ed avviato successivamente il confronto sul rinnovo dell'accordo integrativo;
- che la trattativa ha evidenziato, da un lato, l'esigenza aziendale di una ottimizzazione del costo del lavoro e della razionalizzazione di taluni istituti contrattuali, anche a fronte dei profondi mutamenti che registrano i processi produttivi nel comparto radiotelevisivo e della necessità di sviluppare politiche del lavoro idonee a garantire la competitività della Rai rispetto agli altri operatori del settore e, dall'altro, la necessità sindacale di tenere conto degli impatti della crisi economica generale sui lavoratori,

si conviene quanto segue:

- il presente accordo integra e modifica l'Accordo Integrativo Rai/Usigrai 2002-2006, che resta confermato per quanto non modificato;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'A. M.', 'C. P.', 'F. P.', 'G. P.', 'H. P.', 'I. P.', 'L. P.', 'M. P.', 'N. P.', 'O. P.', 'P. P.', 'Q. P.', 'R. P.', 'S. P.', 'T. P.', 'U. P.', 'V. P.', 'W. P.', 'X. P.', 'Y. P.', 'Z. P.', and various other initials.]

- costituisce parte integrante del presente accordo l'intesa del 23 giugno 2009, con la quale sono state definite le modalità di applicazione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 27 marzo 2009 e ratificato il successivo 5 maggio 2009, che si intendono qui richiamate integralmente;
- le Parti provvederanno ad istituire una commissione Azienda/Sindacato al fine di armonizzare il presente accordo con le previsioni contenute nell'Accordo Integrativo Rai/Usigrai 2002-2006 e di rivisitare e semplificare, ove opportuno, il testo delle norme contrattuali e della "Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico" acclusa al contratto, prendendo la Rai atto del nuovo Statuto dell'Usigrai;
- verrà inoltre definito un calendario di specifici incontri per un confronto sulle seguenti tematiche: innovazione tecnologica e digitalizzazione delle Testate, aggiornamento e formazione professionale, modalità di smaltimento delle ferie arretrate e sostituzioni estive, normativa delle trasferte, redattori territoriali e corrispondenti, telefoni cellulari aziendali, giornalisti inquadrati al di fuori delle Testate, assetto organizzativo dell'Ufficio Stampa, premio di risultato.

A dy
 H TS
 J EP

Cve
 W
 DUL
 CPH
 H
 H
 H
 P
 CB
 am
 gal
 F.C.
 H
 H
 H

Cessione di servizi e diritti

Tenuto conto dei processi di innovazione tecnologica in atto nel comparto radiotelevisivo, le Parti convengono di introdurre uno specifico compenso, remunerativo anche di eventuali cessioni a terzi di servizi, nonché dei diritti di sfruttamento economico, sotto qualsiasi forma, delle prestazioni giornalistiche, ferma restando l'informativa preventiva al giornalista.

Pertanto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 dell'integrativo, a decorrere dal 1° marzo 2010, verrà riconosciuto al personale giornalistico in servizio a tempo indeterminato un importo lordo annuo pari a 1.080,00 euro.

Analogo importo verrà riconosciuto, in proporzione al numero di mesi lavorati, al personale impegnato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Tale somma, che ai soli fini solutori verrà corrisposta in 12 rate mensili di pari importo, non e' computabile nella determinazione di alcun istituto contrattuale o di legge, fatto salvo il TFR.

Tale compenso sostituisce ed assorbe quanto previsto in materia dall'art. 14 del CNLG e dai vigenti accordi aziendali.

La cessione dei servizi avverrà, comunque, nel rispetto dei principi generali della deontologia della professione giornalistica.

Premio "seniority"

Le Parti, alla luce anche di quanto concordato in occasione dell'accordo di estensione alla Rai del contratto Fieg/Fnsi in materia di qualifiche e mansioni, convengono di introdurre un meccanismo che compensi la professionalità e la competenza maturate nel tempo.

Pertanto, a far data dal 1° marzo 2010, ai redattori ordinari ed ai telecineoperatori ordinari in servizio a tempo indeterminato rimasti per 8 anni nella predetta categoria senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni *ad personam*, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell'art. 6 dell'Accordo integrativo) viene riconosciuto un compenso *ad personam* nella misura di 500,00 euro lordi annui.

Con pari decorrenza, ai giornalisti a tempo indeterminato inquadrati fino a livello di Vice Caporedattore rimasti per 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni *ad personam*, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell'art. 6 dell'Accordo integrativo), in aggiunta, per i redattori ed i telecineoperatori, al compenso di cui sopra, viene riconosciuto un compenso *ad personam* nella misura di 1.000,00 euro lordi annui.

Tali compensi saranno assorbiti, fino a concorrenza, in caso di successive variazioni della retribuzione, ad eccezione di quelle derivanti da aumenti contrattuali o da scatti di anzianità, e verranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Norma transitoria

Per i redattori ed i telecineoperatori che, alla data del 1° marzo 2010, abbiano già maturato

[Handwritten signatures and initials]

entrambi i requisiti di anzianità sopra previsti (e, pertanto, abbiano conseguito almeno 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali, quali aumenti di merito o erogazioni *ad personam*, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell'art. 6 dell'Accordo integrativo) il compenso di cui al presente articolo viene determinato nella misura complessiva di 1.200,00 euro lordi annui.

Dichiarazione a verbale

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal presente articolo, ai giornalisti provenienti dal bacino di reperimento professionale assunti con contratto di durata biennale propedeutico all'assunzione a tempo indeterminato dopo più di 1500 giorni di utilizzo a termine, verranno computati gli ulteriori giorni di impegno a termine eccedenti tale soglia. Le richieste dovranno essere presentate in sede di Commissione Paritetica.

Resta confermato che il periodo di impegno con contratto biennale sarà utile ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al presente articolo.

Le Parti si danno atto che i casi dei giornalisti ai quali sia stata revocata l'indennità di conduzione o di radiotelecronaca, con mantenimento del relativo importo sotto forma di *ad personam* assorbibile, potranno essere esaminati in sede di Commissione Paritetica per stabilire i tempi dell'attribuzione dei compensi di cui al presente articolo.

Incarico di inviato

Le Parti confermano che, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dall'inviato radiotelevisivo, non viene previsto, al momento dell'assegnazione dell'incarico, un termine di durata.

Le Parti confermano, altresì, che gli inviati dovranno essere utilizzati prevalentemente per la realizzazione di servizi in trasferta; l'assegnazione di ulteriori incarichi potrà pertanto avvenire solo qualora i giornalisti con incarico di inviato inquadrati nella medesima Testata o Redazione Regionale siano stati utilizzati per la realizzazione di servizi esterni con continuità (ovvero complessivamente, nel biennio di riferimento, con una media di almeno 50 giornate ciascuno di trasferta all'anno).

Fermo restando quanto precede, l'assegnazione dell'incarico potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno, in concorrenza con il seguente presupposto:

- per i giornalisti della Testata Giornalistica Regionale, che, in ciascun anno, siano state effettuate almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali;
- per i giornalisti delle Testate Nazionali, che siano stati effettuati, in ciascuno dei due anni, almeno 30 giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.

Qualora il giornalista abbia effettuato nel biennio i giorni di trasferta sopra previsti ma difetti nell'ambito della redazione l'ulteriore requisito delle 50 giornate medie di trasferta, l'incarico di inviato potrà essere comunque assegnato nell'anno o negli anni successivi a condizione che, integrato tale ultimo requisito, il giornalista abbia effettuato almeno 80 giornate di trasferta ogni anno.

AS AP GP

est ore u AB
F.C.P. D AM SM

Dichiarazione a verbale

Resta inteso che l'assegnazione dell'incarico di inviato con riferimento al biennio 2009-2010 avverrà secondo la precedente disciplina.

Le Parti concordano di valutare, in sede di Commissione Paritetica, le richieste di attribuzione dell'incarico di inviato relative a Testate Nazionali/Redazioni regionali nelle quali non sia presente alcun inviato, laddove difetti rispettivamente il solo requisito delle 30 giornate di trasferta richieste fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento ovvero per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali.

Indennità di qualificazione professionale

In considerazione della profonda evoluzione del sistema dei media e dell'ormai diffuso utilizzo in campo giornalistico del mezzo radiotelevisivo, le Parti convengono che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'indennità di qualificazione professionale prevista dall'art. 16 dell'Accordo Integrativo Rai/Usigrai viene mantenuta per i soli giornalisti in servizio a tale data a tempo indeterminato.

Successivamente alla predetta data, l'indennità di qualificazione professionale non sarà più assegnata, fatto salvo quanto previsto dall'accordo del 15 dicembre 2009.

Dichiarazione a verbale

Le Parti confermano che detta indennità verra' assegnata anche ai telecineoperatori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo in caso di attribuzione della qualifica di redattore.

Precari

Le Parti confermano l'ipotesi di accordo sottoscritta il 15 dicembre 2009 in merito al personale utilizzato dall'Azienda a tempo determinato, che diventa operativa e si allega al presente accordo del quale costituisce parte integrante.

Tenuto conto di quanto sopra concordato in materia di qualificazione professionale e delle intese raggiunte con la citata ipotesi di accordo, le Parti convengono che l'indennità di qualificazione professionale verrà mantenuta ai giornalisti che risultino inseriti nella fascia A del bacino di reperimento professionale di cui all'accordo del 23 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in base a precedenti accordi ovvero alla previsione di cui al punto 2 dell'ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009.

La predetta indennità verrà riconosciuta in cifra fissa, determinata al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al personale giornalistico inserito nella fascia B del bacino di reperimento professionale in base a precedenti accordi ovvero alla previsione di cui al punto 3 della ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009.

Per tutto il restante personale (ivi inclusi i giornalisti che entreranno in fascia B in base alla previsione di cui al punto 4 della citata ipotesi di accordo), l'indennità di qualificazione professionale non verrà più assegnata.

Resta inteso che ai predetti giornalisti verrà corrisposto, in presenza dei requisiti contrattuali, il compenso *pro die* previsto dall'art. 16 dell'accordo integrativo per l'attività di conduzione e radiotelecronaca.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Le Parti convengono inoltre un anticipo di ulteriori sei mesi rispetto ai termini previsti dall'accordo del 15 dicembre 2009 per l'assunzione dei giornalisti inseriti nella fascia A del "bacino".

Vicedirettori

Premesso che lo svolgimento dell'incarico di Vicedirettore presuppone necessariamente la sussistenza di un vincolo fiduciario con il Direttore di Testata, le Parti convengono che - fermi restando i termini previsti per lo svolgimento dell'incarico dai vigenti accordi contrattuali - in occasione di avvicendamenti nella funzione di Direzione di Testata, l'incarico di Vicedirettore viene contestualmente meno.

Resta inteso che l'interessato manterrà l'indennità di funzione assegnatagli fino alla naturale scadenza prevista per l'incarico (o per la proroga).

Telecineoperatori

Le Parti confermano le intese raggiunte in materia con l'accordo del 4 giugno 2009, che si intende qui integralmente richiamato.

In relazione a quanto precede, i telecineoperatori, su base volontaria, potranno anche svolgere, previo apposito accertamento attitudinale, attività redazionale. Resta inteso che gli interessati continueranno a svolgere le mansioni previste per la figura professionale del telecineoperatore.

L'accertamento verrà effettuato da una Commissione, composta dal Direttore di Testata o da suoi delegati, da un giornalista di altra Testata di comprovata esperienza, da un rappresentante della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con la presenza di un membro dell'Esecutivo dell'Usigrai - o di un giornalista da questo delegato - o di un membro del Comitato dei Garanti dell'Usigrai.

L'accertamento potrà essere effettuato - a richiesta del telecineoperatore - anche attraverso la valutazione da parte della Commissione dell'attività multimediale e dei servizi completi eventualmente già realizzati, tenuto altresì conto dell'attività redazionale ove comprovata da idonea documentazione (quale, ad esempio, ordini di servizio, prospetti degli orari, sommari); qualora la Commissione ritenga tali elementi non sufficienti, la stessa convocherà l'interessato per ulteriori accertamenti attitudinali.

In fase di prima applicazione, verrà riconosciuta la qualifica di redattore, secondo le insindacabili valutazioni della Commissione, fino ad un massimo di sei telecineoperatori rispettivamente per Tg1, Tg2 e Tg3, di un telecineoperatore per Rai Sport e di venticinque telecineoperatori per la Testata Giornalistica Regionale.

Le Parti convengono di incontrarsi, entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, per verificare gli esiti dell'iniziativa, con la finalità di pianificare ulteriori riconoscimenti della qualifica di redattore.

Assunzioni

Le Parti ribadiscono che, fatte salve le previsioni contenute negli accordi relativi al bacino di reperimento professionale, il reclutamento del personale giornalistico avviene di norma tramite iniziative selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Arday
TS J RP

Handwritten signatures and initials:
G. Cre, W, F.C., J.H., B.

